

progetti ed attività; definiscono gli obiettivi che i dirigenti e i responsabili individuati devono perseguire e attribuiscono le necessarie risorse;

- adottano gli atti relativi all'organizzazione delle strutture loro assegnate;
- coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili individuati, nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi anche mediante l'emanazione di direttive e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale;
- curano i rapporti con l'esterno nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive del Direttore Generale, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposita struttura o organo;
- sono responsabili della conservazione delle apparecchiature loro affidate, nonché delle procedure per il loro utilizzo;
- segnalano alla Direzione Sanitaria le carenze nell'attuazione degli adempimenti di sicurezza per gli ambienti di lavoro, previsti dal D.Lgs. n° 626/94 e successive modificazioni.

I Direttori di struttura complessa riferiscono al Direttore di Dipartimento, per il tramite del Responsabile di Area Dipartimentale e alla Direzione Generale sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui gli stessi lo richiedano o lo ritengano opportuno.

## **1.2. Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale**

I Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, per la propria specifica valenza "sovrastutturale", esercitano i seguenti compiti e poteri:

- formulano proposte ed esprimono pareri ai Coordinatori di Area Dipartimentale e/o Direttori di Dipartimento, cui rispondono direttamente;